



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE E
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
EDILIZIO

Determinazione Dirigenziale	
N. 52/ 82	di data 13/12/23

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 - SCUOLA MEDIA COGNOLA. RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA. STRALCIO NUOVO IMPIANTO PALESTRA. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 310.000,00 - OPERA 6563. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che con propria deliberazione 11.12.2023 n. 381, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Scuola media Cognola. Ripristino funzionamento impianto di ricambio aria. Stralcio nuovo impianto palestra" opera 6563, recante date varie, dell'importo complessivo di euro 310.000,00 come di seguito ripartito:

D) lavori	euro	173.687,97	
di cui per oneri della sicurezza	euro	5.064,91	
E) lavori in economia da affidare alla stessa ditta appaltatrice	euro	8.684,40	
F) lavori in economia	euro	17.368,80	
G) totale lavori	euro		199.741,17
H) somme a disposizione dell'Amministrazione			
H1) oneri fiscali iva 22% su D)+E)+F)	euro	43.943,06	
H2) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	50.000,00	
H3) compensi incentivanti attività tecniche (oneri contributivi ed erariali compresi)	euro	3.473,76	
H4) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro	12.842,01	
sommano	euro		110.258,83
totale	euro		310.000,00

rinviano a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori e delle altre prestazioni;

precisato che per l'opera 6563 sono stanziati complessivi euro 950.000,00 ed è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare "Scuola media Argentario. Rifacimento

pagina 1/6

impianti di ricambio aria e opere accessorie” – opera 6563, datato giugno 2021, elaborato dall’allora Servizio Gestione fabbricati, dell’importo complessivo di euro 950.000,00; dal quadro economico dell’intervento è stato stralciato l’importo di euro 310.000,00 relativo all’intervento sugli impianti della palestra oggetto del progetto esecutivo approvato con la citata deliberazione 11.12.2023 n. 381;

atteso che nel quadro economico è prevista la voce H3) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti alla realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m.;

atteso che, fermo restando quanto osservato sopra con riferimento ai lavori principali, il quadro economico prevede la voce F) lavori in economia alla quale corrisponde specifica perizia di spesa, da scorporare dall'appalto principale, ai sensi dell'art. 57, comma 4 del Regolamento dei contratti;

richiamato il comma 4 del citato art. 57: "i progetti ed il relativo quadro economico sono redatti in modo tale da consentire di raggruppare in un unico esperimento di gara e quindi in un unico contratto di appalto sia la lavorazione prevalente che quelle specialistiche. Tuttavia può essere autorizzato l'affidamento distinto di lavorazioni specialistiche qualora il Dirigente competente, che svolge anche funzioni di Responsabile del procedimento, lo motivi espressamente con specifico riferimento alle particolarità dell'opera ed ai vantaggi che tale procedura derogatoria assicura comparativamente all'Amministrazione.";

vista al riguardo la nota 29.11.2023 prot. n. 394163 dello scrivente Servizio Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio da cui si rileva l'opportunità di scorporare le lavorazioni sopra specificate adottando un distinto affidamento rispetto ai lavori principali in quanto si tratta di prestazioni del tutto autonome, non riconducibili alle categorie del progetto principale, da affidare a ditta specializzata del settore; inoltre l'affidamento distinto consente un risparmio per l'Amministrazione non prevedendo il subappalto con possibili ricarichi e garantisce un miglior controllo della tempistica, di cui l'esecutore è direttamente responsabile;

dato atto che, per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento generale, allegato al progetto, prevede le interferenze fra i lavori principali e i lavori in economia previsti alla voce F);

richiamate le determinazioni:

- del Dirigente del Servizio Gestione Fabbricati 15.09.2021 n. 52/63 con cui tra l'altro è stato affidato a professionista esterno l'incarico di coordinamento per la sicurezza progettuale ed esecutiva nell'ambito dell'opera denominata "Scuola media Cognola, ripristino funzionamento impianto di ricambio aria", verso la corresponsione del compenso di euro 24.364,42 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi) impegnando la relativa spesa, è stato costituito un gruppo misto di progettazione composto dai tecnici comunali e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale ed è stata prenotata la somma di euro 925.635,58 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- della Dirigente del Servizio Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio (che ha assunto le competenze per l'opera in oggetto) 14.12.2022 n. 52/69 con cui è stato affidato a soggetto esterno l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere edili, meccaniche ed elettriche verso la corresponsione del compenso di euro 24.466,84 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi) impegnando la relativa somma, dando atto della nuova composizione del gruppo misto di progettazione conseguente al suddetto affidamento e a modifiche relative agli incarichi dei tecnici comunali;
- della Dirigente del Servizio Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio 11.07.2023 n. 52/48 con cui si è stabilito di risolvere per mutuo consenso, a seguito di rinuncia espressa dalla professionista, il contratto di prestazione d'opera intellettuale di racc., stipulato in

esecuzione della determinazione dirigenziale n. 52/63 del 15.09.2021 per le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di affidare a professionista esterno l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori verso la corresponsione del compenso di euro 21.397,32 (oneri previdenziali 4% compresi, escluso IVA ex Legge 190/2014 art. 1 commi 54-89 - regime forfetario, imposta di bollo a carico del professionista), impegnando la relativa spesa e stornando dall'impegno 92293 al codice prenotazione n. 92294, capitolo 7074, opera n. 6563 l'importo di euro 24.364,42 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi). Contestualmente si è dato atto della nuova composizione del gruppo misto di progettazione, a seguito del suddetto affidamento e della sostituzione di tecnico interno;

richiamati:

- con riguardo ai lavori di cui alla voce D) del quadro economico: l'art. 52 della l.p. 26/1993 e s.m., ai sensi del quale possono essere eseguiti in economia, sia con il sistema del cottimo che dell'amministrazione diretta, opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari, per un importo non eccedente per singolo contratto 500.000,00 euro e l'art. 178 del relativo regolamento di attuazione, che disciplina le relative modalità di affidamento e di selezione degli operatori dall'elenco telematico provinciale;
- con riguardo ai lavori di cui alla voce F) del quadro economico: l'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 che consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico come di seguito:

- i lavori di cui alla voce D) per l'importo di euro 173.687,97 (i.v.a. esclusa) in economia mediante cottimo ai sensi dell'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dell'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;

le modalità di affidamento sopra indicate consentono di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;

l'aggiudicazione sarà mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 178 comma 3 del citato regolamento, conseguito con il sistema dell'offerta prezzi unitari;

i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

- i lavori di cui alla voce F) per l'importo di euro 17.368,80 (i.v.a. esclusa) mediante affidamento diretto, anche previa richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, alle imprese in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, stipulando il relativo contratto mediante scambio di corrispondenza;

dato atto che le imprese cui verranno affidati i lavori di cui alle voci D) e F) saranno selezionate dall'elenco telematico provinciale di cui all'art. 19 della l.p. 2/2016;

ritenuto di autorizzare inoltre la spesa relativa ai lavori di cui alla voce E), per l'importo di euro 8.684,40 (i.v.a. esclusa), che saranno affidati all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera e liquidati secondo le modalità operative indicate nel Capitolato speciale d'appalto;

rilevata inoltre l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

atteso per quanto riguarda il subappalto che l'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle

Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1 comma 52 della l. 06.11.2012 n. 190 oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del d.l. 17.10.2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.12.2016 n. 229;

rilevato che lo scrivente servizio, ritiene, previa verifica, che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto debbano essere quantificate nella percentuale delle lavorazioni relative alla categoria prevalente indicata nel capitolato speciale di appalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Questo risponde ad un articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 168 e nel bilancio 2023-2025 approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 169;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con

deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il Decreto sindacale 11.04.2022 prot. n. 99746 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 29.11.2023 prot. n. 394163, di data 30.11.2023 prot. n. 396503 e di data 04.12.2023 prot. n. 423494;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 11.12.2023 n. 381, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo "Scuola media Cognola. Ripristino funzionamento impianto di ricambio aria. Stralcio nuovo impianto palestra" opera 6563, recante date varie, dell'importo complessivo di euro 310.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 925.635,58 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Fabbricati 15.09.2021 n. 52/63 di euro 24.364,42 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi), nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
7. di autorizzare la spesa relativa ai lavori di cui alla voce E), per l'importo di euro 8.684,40 (i.v.a. esclusa), che saranno affidati all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera e liquidati secondo le modalità operative indicate nel Capitolato speciale d'appalto;
8. di dar conto per quanto riguarda il subappalto che, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale delle lavorazioni relative alla categoria prevalente indicata nel capitolato speciale di appalto, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;
9. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D67H21003890004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
arch. Anna Bruschetti

Trento, addì 13/12/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE E
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
EDILIZIO

Determinazione Dirigenziale	
N. 52/ 82	di data 13/12/23

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 - SCUOLA MEDIA COGNOLA. RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA. STRALCIO NUOVO IMPIANTO PALESTRA. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 310.000,00 - OPERA 6563. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 15 dicembre 2023